

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5026 del 02/10/2023
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 art. 216 - comma 4 - e D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Ditta Ancarano Recuperi di Covati Giuseppe. Provvedimento di sospensione della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023 con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c. e la cancellazione dell'iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi".
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5222 del 02/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno due OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006 art. 216 - comma 4 - e D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe. Provvedimento di sospensione della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023 con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c. e la cancellazione dell'iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi".

LA DIRIGENTE

Vista la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Parte IV - Titolo I - recante norme in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamata la Legge Regionale n. 13/2015 a norma della quale Arpae svolge, per conto della Regione Emilia Romagna, le funzioni già esercitate dalle Province in materia ambientale subentrando anche nella gestione del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi";

Premesso che:

1. con ricorso proposto avanti al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (RG 160/2023) contro ARPAE, Comune di Rivergaro, AUSL Piacenza e Provincia di Piacenza, l'impresa Ancarano Recupero di Covati Giuseppe ha chiesto l'annullamento, previa sospensione e/o adeguate misure cautelari, della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023 ad oggetto "*D. Lgs. n. 152/2006 art. 216 - comma 4 - e D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe. Divieto di prosecuzione dell'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c.*", il non accoglimento dell'istanza di rinnovo della iscrizione dell'impresa ricorrente nel Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in parola, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o, comunque connessi e collegati ed in particolare: a) della nota prot. n. 2022/0313857 del 29/12/2022 dell'Azienda USL di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica, b) della nota prot. n. 1250 del 16/1/2023 della Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica, c) della nota prot. n. 669 del 17/1/2023 del Servizio Territoriale di ARPAE, nella parte in cui si assume che nell'area ove si svolge l'attività della ricorrente debba essere vietata la gestione dei rifiuti, e) del provvedimento di ARPAE in data 15/4/2021 di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività della ricorrente, laddove vada interpretato nel senso di disporre l'"*annullamento*" dell'attività ex art. 94 del D. Lgs. 152/2006 alla scadenza del termine biennale di efficacia del rinnovo;
2. il provvedimento gravato, emesso in esito a procedimento condotto dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, nel corso del quale è stato richiesto agli Enti competenti di esprimere le proprie considerazioni in merito agli aspetti di carattere urbanistico, edilizio ed ambientale inerenti all'attività in parola, aveva disposto:
 - a) il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti presso l'impianto di cui sopra, a seguito del mancato accoglimento dell'istanza di rinnovo pervenuta al SUAP del

Comune di Rivergaro (PC) in data 14/11/2022 e trasmessa a questo Servizio dal medesimo SUAP con nota PEC del 14/12/2022, prot. n. 17552 (prot. Arpae n. 205168 del 15/12/2022);

- b) la cancellazione dell'iscrizione al n. 142/C del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" tenuto da Arpae Piacenza e riferita alla ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe per l'attività di cui al precedente punto;

3. tale Determinazione veniva assunta:

- 3.1. a seguito della comunicazione della ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe pervenuta al SUAP del Comune di Rivergaro in data 14/11/2022 e trasmessa a questo Servizio dal medesimo SUAP con nota pec del 14/12/2022 prot. n. 17552 (assunta al prot. Arpae n. 205168 in data 15/12/2022) di rinnovo della comunicazione relativa all'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c.;

- 3.2. richiamando il provvedimento di rinnovo del SAC Arpae prot. n. PG/2021/58241 del 15 aprile 2021, con il quale era stata rinnovata per 2 anni (fino al 03/12/2022) alla ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe l'iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. 142/C - classe di attività 6 - per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto di cui sopra, recependo quanto evidenziato dall'Amministrazione Comunale di Rivergaro la cui espressione di parere si riportava per il buon ordine:

"VERIFICATA la criticità legata all'incompatibilità dell'attività per l'esercizio della quale è stato comunicato il rinnovo con le vigenti disposizioni di cui al suddetto art. 94 D.Lgs. 152/2006 per la presenza di pozzo pubblico sulla testata di via Pastore";

l'Amministrazione Comunale di Rivergaro "ritiene congruo autorizzare la permanenza in sito dell'attività per un periodo non superiore a due anni al fine di consentire alla Ditta il trasferimento presso altra unità produttiva";

- 3.3. considerata la seguente documentazione:

- la nota prot. n. 2022/0313857 del 29/12/2022 (assunta al prot. Arpae n. 213498 in pari data) con cui l'AUSL di Piacenza Dipartimento di Sanità Pubblica *"preso atto della vicinanza di un pozzo acquedottistico", si sottolinea, in accordo con il Direttore dell'U.O. Igiene degli Alimenti, che deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 che vieta l'insediamento di centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al punto 4 – lettera h nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile."*
- la nota prot. n. 1250 del 16/01/2023 (assunta al prot. Arpae n. 7082 in pari data) con cui la Provincia di Piacenza - Servizio Territorio e Urbanistica *"Con riferimento alla richiesta in oggetto, registrata in arrivo al prot. 37977 del 22/12/2022 (vs rif. SINADOC 37076/2022), a titolo collaborativo si osserva, con specifico riferimento ai richiamati "contenuti dell'art. 94 - comma 4 - lettera h) - del D.Lgs. n. 152/2006 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)", che in presenza di un pozzo attivo captato ad uso potabile la normativa nazionale sembra disporre un divieto generalizzato allo svolgimento di qualsivoglia attività di gestione dei rifiuti entro una distanza di 200 m dal punto di prelievo (cd "zona di rispetto"), senza eccezioni o condizioni di ammissibilità, nemmeno con riferimento alla prosecuzione di eventuali attività preesistenti all'apposizione del vincolo, per evidente incompatibilità rispetto all'obiettivo del vincolo.*
Va peraltro considerato che il PTA - Piano regionale di tutela delle acque approvato nel 2005, nel recepire tali disposti sovraordinati (già contenuti nel previgente D.Lgs. n. 152/1999, art. 21), non ha fornito specificazioni al riguardo, pur demandando a una direttiva regionale mai più emanata (rif. art. 42 delle Norme). Anche il PTCP si è conseguentemente limitato al mero richiamo delle normative di riferimento.
Si osserva infine che le medesime fonti normative sono richiamate anche dalla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate

(ex-PRGR, oggi PRRB) come elementi da osservare per la definizione, a scala subregionale, delle aree inidonee alla localizzazione di attività di gestione dei rifiuti.”

- la lettera del 17/01/2023 prot. n. 669 (assunta al prot. Arpae n. 8406 in pari data) con cui il Comune di Rivergaro *“Con riferimento al procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art. 216 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. avviato dalla società Ancarano Recupero di Covati Giuseppe come da comunicazione presentata in data 14/11/2012 prot.n. 1582, presso l’immobile di proprietà della stessa società sito in Via Pastore in località Niviano, preso atto della corrispondenza fino ad oggi intercorsa nell’ambito delle comunicazioni di rinnovo succedutesi ed in particolare la nota del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente prot.n. 14192 del 02/12/2020 riferita alla comunicazione di rinnovo del 28/09/2020.*

Considerato nello specifico che in detta nota, il Responsabile evidenziava la “criticità legata all’incompatibilità dell’attività per l’esercizio della quale è stato comunicato il rinnovo con le vigenti disposizioni di cui al suddetto D Lgs 152/2006 ed in particolare con l’art. 94, ricadendo l’area nella fascia di rispetto di pozzo pubblico.

Per quanto sopra, considerato che non risultano essere intervenute modifiche allo strumento urbanistico né alle fasce di rispetto con particolare riferimento a quella del pozzo pubblico di cui sopra e preso atto delle tempistiche già concesse alla ditta Ancarano Recupero e aventi termine il 03/12/2022 con la presente si conferma l’incompatibilità tra l’attività per la quale viene chiesto il rinnovo e l’art. 94 del D lgs 152/2006.”;

- la nota prot. n. PG/2023/11324 del 23/01/2023, con cui questo Servizio di Arpae SAC comunicava, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, alla ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e il termine di dieci giorni entro il quale gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- la nota del 26/01/2023 dello Studio Legale Avv. Andrea Marchi in nome e per conto della Ancarano Recupero di Covati Giuseppe (assunta al prot. Arpae n. 16259 in data 30/01/2023), inviata anche agli Enti in indirizzo per conoscenza, con la quale sono state presentate osservazioni corredate da documentazione (copia prima iscrizione al n. 142 del registro provinciale delle imprese e copia della relazione idrogeologica dello Studio Geologico Ambientale datata ottobre 2021 commissionata dalla Ancarano Recupero di Covati Giuseppe);
- la nota di Arpae SAC prot. n. PG/2023/19959 del 03/02/2023 con cui sono state richieste agli Enti coinvolti eventuali controdeduzioni alla citata lettera dello Studio Legale Avv. Andrea Marchi;
- la lettera prot. n. PG/2023/22681 del 07/02/2023 del Servizio Territoriale di Arpae con cui è stato dato riscontro alle deduzioni dell’istante *“considerato l’esito degli ultimi accertamenti effettuati in data 06/12/2022 e relazionati con nota prot. n. PG/2022/3629 del 10/01/2023, dai quali si evince, in particolare, che le attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi vengono svolte all’interno del capannone industriale e che, pertanto, non si ravvisano particolari criticità in termini di potenziale contaminazione del suolo e della sottostante falda in condizioni di normale operatività, si ritiene, tuttavia, ai fini della tutela dell’acquifero captato dal pozzo RVP23 denominato “Panelli” posto in Via Giulio Pastore - loc. Niviano di Rivergaro (PC), che resti comunque fermo l’obbligo di rispettare quanto previsto all’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che vieta lo svolgimento dell’attività “gestione rifiuti” (comma 4, lettera h) del detto articolo) nella zona di rispetto circostante le captazioni/derivazioni; rammentando, altresì, che in ogni caso deve essere garantita la messa in sicurezza dell’attività.”;*

3.4. riscontrando punto per punto le osservazioni formulate dall’istante con la richiamata nota del 26/01/2023 dello Studio Legale Avv. Andrea Marchi in nome e per conto della Ancarano

Recuperi di Covati Giuseppe (assunta al prot. Arpae n. 16259 in data 30/01/2023) e precisamente:

- punto 1.: l'individuazione di una eventuale diversa perimetrazione delle zone di rispetto in argomento esula dalle competenze di questa Agenzia;
 - punto 2.: le motivazioni per cui non era possibile procedere con il rinnovo dell'iscrizione al menzionato Registro, con conseguente necessità di disporre il divieto di prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti, erano state chiaramente esplicitate nella richiamata nota prot. n. PG/2023/11324 del 23/01/2023 inviata ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, motivazioni per cui l'interessato aveva potuto presentare le osservazioni contro dedotte. Inoltre le motivazioni oggetto della nota erano le medesime già indicate nel richiamato provvedimento di rinnovo prot. n. PG/2021/58241 del 15 aprile 2021, il quale non era stato oggetto di gravame presso la competente Autorità Giudiziaria. Ulteriormente lo studio geologico allegato alla nota, redatto da professionista privato, non poteva supplire alla pianificazione territoriale regionale o locale: la già richiamata nota del Comune di Rivergaro del 17/01/2023 prot. n. 669 confermava che *"considerato che **non risultano essere intervenute modifiche allo strumento urbanistico né alle fasce di rispetto con particolare riferimento a quella del pozzo pubblico di cui sopra e preso atto delle tempistiche già concesse alla ditta Ancarano Recuperi e aventi termine il 03/12/2022 con la presente si conferma l'incompatibilità tra l'attività per la quale viene chiesto il rinnovo e l'art. 94 del D lgs 152/2006"***;
 - punto 3.: l'attività in oggetto, risultata incompatibile con le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e nello specifico di tutela delle acque dall'inquinamento, ha avuto modo di procedere ad *"allontanamento"* così come richiesto dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 con tempistiche ritenute idonee, vista la già ricordata mancanza di opposizione avverso il richiamato provvedimento di rinnovo del 15/4/2021;
 - punto 4.: come già ampiamente ricordato, la zona di rispetto delle acque destinate al consumo umano risulta fissata in 200 metri di raggio dal punto di captazione sia dalla normativa ambientale - art. 94 del D. Lgs. 152/2006 - sia dalla pianificazione territoriale - in ultima istanza il vigente strumento urbanistico del Comune di Rivergaro;
- 3.5. dando atto pertanto che non sussistono le condizioni per poter accogliere le osservazioni presentate dall'istante e ritenuto conseguentemente necessario disporre il divieto di prosecuzione dell'attività con conseguente cancellazione dell'iscrizione della ditta Ancarano Recuperi di Covati Giuseppe al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. 142/C - classe di attività 6 - di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c.;
4. con Ordinanza n. 178/2023 il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha accolto l'istanza cautelare con sospensione dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023, in considerazione di quanto segue: *"l'art. 94, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, applicabile alle attività "preesistenti", reca una deroga alla previsione generale relativa alla fascia di rispetto di cui al comma 4, ammettendo l'allontanamento di quelle attività solo all'esito di una verifica di fattibilità della loro delocalizzazione (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 22 ottobre 2019 n. 2212); che nella fattispecie, in assenza di prescrizioni puntuali in tal senso ricavabili dal precedente provvedimento ARPAE del 2021 – giacché solo nel parere comunale ivi richiamato si era fatto generico riferimento ad una simile soluzione evidentemente rinviando le determinazioni conclusive ad un momento successivo –, il divieto ora opposto alla società ricorrente prescinde illegittimamente dalla norma transitoria di che trattasi, per carenza dell'istruttoria a ciò necessariamente finalizzata, e quindi sacrifica la posizione soggettiva tutelata senza in concreto accertarne i margini di protezione;" ... "Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare";*

Evidenziato che risulta opportuno dare esecuzione alla sopra richiamata Ordinanza cautelare adottata dal TAR Parma e sospendere, in via transitoria ed in attesa di definitiva pronuncia del Giudice Amministrativo, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023;

Rilevato che il presente provvedimento dispone con stretto ed esclusivo riferimento alla controversia su cui il TAR Parma si è pronunciato con l'Ordinanza n. 178/2023, impregiudicata, alla luce di quanto, allo stato, previsto dall'art. 94 del D. Lgs n. 152/2006, ogni futura valutazione da parte degli Enti competenti;

Ritenuto pertanto opportuno sospendere, in via transitoria ed in attesa di definitiva pronuncia del Giudice Amministrativo, l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023 al fine di consentire la temporanea prosecuzione dell'attività di gestione di rifiuti in argomento;

Considerato che:

- alla luce delle considerazioni espresse in premessa, occorre procedere alla sospensione del sopra richiamato provvedimento D.D. n. 1200/2023;
- l'impresa Ancarano Recupero di Covati Giuseppe non ha depositato una nuova istanza di rinnovo della comunicazione relativa all'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da svolgersi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c.;
- non sussistono, allo stato attuale, motivi ostativi alla sospensione - in via transitoria - del sopra richiamato provvedimento D.D. n. 1200/2023;
- con il presente atto di sospensione si dichiara espressamente di non prestare acquiescenza alla pronuncia interinale del TAR Parma e che si fa salvo ed impregiudicato il diritto a proporre un eventuale ricorso in appello da parte dell'Agenzia avverso un'altrettanto eventuale pronuncia di merito negativa;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di dare esecuzione all'Ordinanza del TAR Parma n. 178/2023 e sospendere pertanto - in via transitoria ed in attesa di pronuncia del Giudice Amministrativo - l'efficacia della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-1200 del 09/03/2023 avente ad oggetto: *D. Lgs. n. 152/2006 art. 216*

- comma 4 - e D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - Ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe. Divieto di prosecuzione dell'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c.." e conseguentemente disporre - in via transitoria - il ripristino dell'iscrizione della Ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe n. 142/C del "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" tenuto da ArpaE Piacenza, consentendo contestualmente la ripresa dell'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi svolta dalla Ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe in Comune di Rivergaro (PC), loc. Niviano, via Pastore s.n.c., sino a definitiva pronuncia in merito al ricorso proposto avanti al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma (RG 160/2023);

2. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata alla Ditta Ancarano Recupero di Covati Giuseppe e agli Enti coinvolti nel procedimento di cui trattasi;
3. di informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

FIRMATA DIGITALMENTE DALLA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
ARPAE PIACENZA
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.